

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE



Oggi giorno lunedì 16 marzo dell'anno 2009 i Soci Fondatori :

- **NORSA FABIO** nato a Desenzano del Garda (BS) il 24/04/1946 e residente in Curtatone (MN) via Meucci, 10 C.F. NRSFBA46D24D284I
- **BACCHI MARIA** nata a Mantova il 26/03/1950 e residente in Mantova via Viani, 5 C.F. BCCMRA50C66E897L
- **BERINI CARLO** nato a Mantova il 21/08/1968 e ivi residente in via Cantaranino, 6 C.F. BRNCRL68M21E897U
- **NARDI BARBARA** nata a Mantova il 07/05/1975 e ivi residente in vicolo Stabili, 11 C.F. NRDBBR75E47E897H
- **BENAZZI ANTONIO** nato a Nogara (VR) il 27/03/1977 e residente in Pegognaga (MN) via Mazzini, 22 C.F. BNZNTN77C26F918M

dichiarano


di voler costituire un'associazione non riconosciuta. L'associazione sarà denominata " **ARTICOLO 3 Osservatorio sulle discriminazioni** " ed avrà la sua sede nel Comune di MANTOVA.

I soci fondatori procedono alla nomina a scrutinio segreto dei componenti del Consiglio Direttivo i quali successivamente procedono alla assegnazione, sempre con votazione a scrutinio segreto, delle cariche sociali. Dalle operazioni di voto è emerso quanto segue :


- NORSA FABIO Presidente
- BACCHI MARIA Vice Presidente
- NARDI BARBARA Segretario
- BENAZZI ANTONIO Tesoriere
- BERINI CARLO Consigliere

Tutti i presenti accettano le cariche ricevute.

Il funzionamento della presente associazione si intende regolato dallo Statuto che si allega e che forma parte integrante del presente atto costitutivo.


Norsa Fabio 
Bacchi Maria Maria Bacchi
Nardi Barbara Nardi Barbara
Benazzi Antonio Antonio Benazzi
Berini Carlo Berini

AGENZIA DELLE ENTRATE
URTO MAR 2009
Reg. n. 2465
al R. 2465
L. 10 MAR 2009
Bollo €
Reg. € 108,00
Ipot. €
Cat. €
Succ. €
Int. €
T.S. €
Totale € 312



"ARTICOLO 3 Osservatorio sulle discriminazioni"

STATUTO



Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita un'associazione non riconosciuta disciplinata dagli artt. 36 e segg. Cod.Civ. denominata " ARTICOLO 3 Osservatorio sulle discriminazioni ", di seguito associazione.

L'Associazione è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro.

L'associazione è aperta a tutte/i coloro che intendano impegnarsi nel sostegno alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividano lo spirito e gli ideali.

Art. 2 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 29 del presente statuto.

Art. 3 - SEDE LEGALE

L'associazione ha sede legale nel Comune di MANTOVA.

La variazione della sede legale in altro Comune potrà essere deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

L'associazione potrà istituire sedi secondarie, filiali o rappresentanze in Italia o all'estero.

Art. 4 - SCOPO

L'associazione persegue lo scopo di legare la memoria e la storia delle discriminazioni e delle persecuzioni volute dal nazismo e dal fascismo al funzionamento di un Osservatorio che consenta di dare il necessario valore al monito di Primo Levi: «A molti individui o popoli può accadere di ritenere, più o meno consapevolmente, che "ogni straniero è nemico". Per lo più questa convinzione giace in fondo agli animi come un'infezione latente. [...] La storia dei campi di distruzione dovrebbe venire intesa da tutti come un sinistro segnale di pericolo».

L'associazione svolge la sua attività ovunque lo ritenga necessario per il raggiungimento degli scopi previsti dallo statuto, sia nei confronti delle persone associate, che nei confronti delle persone non associate, in aderenza ai bisogni evidenziati.

L'associazione, per il raggiungimento dei suoi obiettivi di contrasto alle discriminazioni, potrà svolgere le seguenti attività:

- a) monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di discriminazione, di esclusione, di violazione dei diritti umani, di manifestazioni di intolleranza e razzismo e di incitamento all'odio razziale;
- b) monitoraggio e l'analisi delle modalità con le quali gli organi di informazione affrontano i problemi delle minoranze e dei diritti; il senso di responsabilità che mostrano nell'utilizzo del loro indiscutibile potere di formare e orientare l'opinione pubblica, anche in relazione all'uso politico della storia e della memoria;
- c) attivazione di un numero verde e di uno sportello ai quali possano rivolgersi le persone che sono direttamente vittime di discriminazioni o che sono testimoni di episodi di razzismo. Di fronte alle situazioni di discriminazione, l'Osservatorio potrà farsi interlocutore tra le parti e avrà cura di fornire consulenza e far da tramite per l'assistenza legale;
- d) educazione, la relazione, lo studio e la ricerca; la progettazione e la realizzazione di programmi di intervento e analisi, la formazione a tutti i livelli e in tutti i settori;
- e) consulenza e la certificazione etica - antidiscriminatoria;
- f) redazione, pubblicazione e divulgazione, anche tramite la rete informatica, di materiale informativo;

- g) organizzazione di incontri, conferenze, manifestazioni, seminari di studio e produzione di note, opuscoli, libri, cd-rom, supporti fonografici e visivi per favorire orientamenti positivi verso i valori promossi dall'associazione;
- h) sviluppo di progetti in collaborazione con soggetti pubblici e privati che in Italia e in Europa e anche fuori dei confini europei operano in settori affini;
- i) attività di autofinanziamento poste in essere esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative;
- j) promozione e il sostegno a ragazze e ragazzi che intendano impegnarsi civicamente nel contrasto alla discriminazione; tale impegno di educazione, studio e sensibilizzazione trova seguito anche nei vari livelli della pubblica e privata istruzione e più in generale verso le/i giovani, come inteso già al punto d);
- k) qualsiasi altra attività inerente gli scopi dell'associazione.

L'associazione ha facoltà di costituirsi parte civile o di intraprendere autonomamente azioni legali, anche a livello internazionale, per contrastare tutte le forme di discriminazione, nelle forme e nei modi stabiliti di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 5 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

- ✓ da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell' Associazione;
- ✓ da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- ✓ da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, dai privati o da Enti;

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

- ✓ dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
- ✓ dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
- ✓ dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci dell'associazione;
- ✓ dai contributi degli aderenti o di privati o da Enti;
- ✓ dai contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
- ✓ dai contributi di organismi internazionali;
- ✓ da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.

L'importo della quota associativa, deliberata dall'Assemblea ordinaria tra un minimo ed un massimo, viene determinata per ciascuna categoria di socio dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 Dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedessero, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo, entrambi da sottoporre all'approvazione dell' Assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente Statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7 - SOCI E LORO CATEGORIE

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche di ambo i sessi e le persone giuridiche, in regola con il pagamento delle quote stabilite all'art. 12 del presente Statuto, ed il numero degli associati è illimitato.

I soci si distinguono in:

- a) **Soci Fondatori**
- b) **Soci Effettivi**
- c) **Soci Junior:** tutti coloro che all'atto dell'iscrizione non abbiano compiuto il diciottesimo anno. L'iscrizione di soci Junior è subordinata all'assenso di chi ne esercita la patria potestà. I soci junior non hanno diritto di voto nelle Assemblee.
- d) **Soci Onorari:** sono dichiarati tali, da parte del Consiglio Direttivo, le persone fisiche o gli enti che operino o abbiano operato con particolare impegno a favore dell' associazione.

I soci fondatori sono anche considerati soci effettivi.

Il socio onorario non paga nessuna quota.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Art. 8 - AMMISSIONE DEI SOCI

Per l'ammissione a socio, avvallata a garanzia da due soci fondatori, si deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, il quale esaminerà le domande presentate e darà comunicazione in merito all'accettazione o meno della domanda stessa. Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

I soci una volta ammessi, pagano la quota associativa annuale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

Il socio che intende dimettersi dall'Associazione dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Le quote versate all'Associazione non verranno rimborsate né al socio dimissionario, né al socio radiato.

Art. 9 - DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno il dovere di:

- a) osservare le disposizioni sia legislative sia regolamentari inserite nel presente Statuto;
- b) mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'associazione ed al di fuori di essa;
- c) versare puntualmente le quote sociali stabilite;
- d) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione;

Art. 10 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:

- ✓ partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'associazione;
- ✓ intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;
- ✓ partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la

- qualifica di socio;
- ✓ di esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo, salvo quanto dispone l'art. 26 di questo Statuto;
 - ✓ essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità di cui all'art. 26 del presente Statuto;
 - ✓ esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale salvo quanto stabilito dall'art. 8 del presente Statuto.

Art. 11 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere ai soci ed a qualsiasi altra persona che faccia uso di attrezzature sociali;

Art. 12 - QUOTE SOCIALI

Tipi di quote:

1. **Quota associativa annuale**, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo
2. **Quota aggiuntiva** per il pagamento di corrispettivi specifici.

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte.

Art. 13 - DIMISSIONI DEL SOCIO

Nel caso di aumento delle quote sociali o di contributi straordinari obbligatori deliberati dalle assemblee, i Soci che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi nei 30 giorni successivi dalla relativa comunicazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; oltre tale termine l'adesione viene tacitamente prorogata.

Al dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa versata alla Società a norma di Statuto.

Art. 14 - CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Il socio cessa di far parte dell'Associazione:

- a) per dimissioni;
- b) per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo
- c) per inosservanza del presente Statuto;
- d) per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; qualora il socio dimostri di non condividere le finalità dell'Associazione e comunque risulti di turbamento nello svolgimento dell'attività dell'Associazione stessa.
- e) per radiazione;
- f) per decesso.

Nel caso di cui alla precedente lettera d), l'esclusione del socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato all'interessata/o. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la/il destinataria/o di tale provvedimento può ricorrere all'Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio.

Art. 15 - MORTE DEL SOCIO

La quota sociale non è trasmissibile agli eredi in caso di morte del socio; l'erede non subentrerà nei diritti connessi alla quota associativa.

Art. 16 - SANZIONI PER I SOCI


In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio Direttivo può infliggere al Socio le seguenti sanzioni:

- a) - Avvertimento;
- b) - Ammonizione;
- c) - Diffida;
- d) - Sospensione a tempo illimitato;
- e) - Radiazione.

Il Socio moroso potrà essere radiato con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.



Art. 18 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Essa è anche organo giudicante dell'Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto.

Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea. L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente entro i primi quattro mesi dell'anno sociale successivo, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, per:

- ✓ discutere ed approvare la relazione morale dell'anno precedente;
- ✓ per discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
- ✓ per l'elezione del Consiglio Direttivo dell' Associazione;

Essa inoltre delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- ✓ approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- ✓ atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- ✓ scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata; o mediante comunicazione postale da parte del Presidente almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione e nei casi urgenti, con raccomandata a mano o telegramma o tramite e-mail da inviarsi almeno due giorni prima dell'Assemblea. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

L'Assemblea ordinaria è valida:

- ✓ **in prima convocazione**, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
- ✓ **in seconda convocazione**, qualunque sia il numero dei presenti con gli stessi requisiti.

L'Assemblea straordinaria è valida:

- ✓ **in prima convocazione**, con la presenza di almeno tre / quarti degli aventi diritto al voto;
- ✓ **in seconda convocazione**, qualunque sia il numero dei presenti con gli stessi requisiti.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci, esclusi i soci che intendano dimettersi dall'associazione.

L'assemblea ordinaria e straordinaria deliberano validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 19 - ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali hanno la durata di tre anni e sono automaticamente rinnovabili.

Le cariche sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito.

Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. L'elezione degli organi dell'Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.

Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

- ✓ **Il Consiglio Direttivo** dell'Associazione è eletto con i voti espressi dai soci nel corso dell'Assemblea sociale, ogni socio potrà esprimere al massimo un numero di quattro preferenze, saranno designati, i primi cinque della graduatoria quali componenti il Consiglio Direttivo per triennio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità.
- ✓ **Il Presidente** dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e la sua votazione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti di cui dispone il Consiglio; in seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti.
- ✓ **Il Vice Presidente** è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l'elezione del Presidente.

Art. 20 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo è il legale rappresentante della Associazione e risponde del suo funzionamento nei confronti dell'Assemblea Sociale.

Il Presidente assolve i seguenti compiti:

- a) provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione,
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
- c) firma gli atti e ne delega la firma;
- d) convoca l'Assemblea Sociale.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto od in parte le sue funzioni o i suoi poteri al Vice Presidente.

In casi di straordinaria necessità ed urgenza il Presidente potrà autonomamente adottare provvedimenti riguardanti la gestione ordinaria, salvo convocare nel più breve tempo possibile il Consiglio Direttivo al fine di ottenere la necessaria ratifica.

Art. 21 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Il primo Consiglio Direttivo viene eletto dai soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti:

- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere

Art. 22 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato:

- dal Presidente
- dal Vice Presidente;
- da tre Consiglieri tra i quali viene eletto il Tesoriere ed il Segretario; il Segretario può ricoprire anche la carica di Tesoriere e viceversa.

Esso ha durata tre anni e può essere rieletto.

Esso si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione.

Oltre tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo ha i seguenti obblighi:

- ✓ curare il conseguimento dei fini statutari;
- ✓ amministrare i beni sociali e curarne l'incremento;
- ✓ redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione annuale dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dall' inizio dell' anno o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano;
- ✓ deliberare sulla accettazione dei soci e sulla eventuale espulsione;
- ✓ approva gli indirizzi generali e i programmi di attività dell'associazione predisposti del Consiglio Direttivo;
- ✓ approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'associazione;
- ✓ provvedere alla compilazione dei regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione;
- ✓ predisporre la relazione morale tecnica della gestione sociale da presentare all'assemblea per l'approvazione;
- ✓ conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;
- ✓ nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- ✓ applicare tutti i regolamenti previsti dal presente statuto;
- ✓ impartire, tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'associazione nei limiti dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell' assemblea sociale;
- ✓ stabilire la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno dell'assemblea sociale ordinaria ed eventualmente straordinaria;
- ✓ deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell' assemblea su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale.
- ✓ eleggere fra i suoi componenti il presidente, il vice presidente ed il tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può affidare determinati incarichi ad uno o più soci determinandone i limiti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisa la necessità. Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Presidente dietro semplice richiesta scritta o verbale del Vicepresidente, di un Consigliere o del Segretario o del Tesoriere, senza formalità.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno tre dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. Qualora un componente del Consiglio Direttivo per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del Consiglio, sarà rimpiazzato dal primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall' Assemblea sociale, in caso di parità vale il primo sorteggiato.

Decade dal Consiglio Direttivo il socio che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Presidente, non partecipa alla riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

- a) quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;

b) quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre.

In questi casi l'ordinaria amministrazione verrà assunta dai tre soci più anziani di iscrizione che provvederanno entro trenta giorni dalla data di scioglimento del Consiglio Direttivo, ad indire nuove elezioni.

Art. 23 – NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci ma può anche avvalersi degli stessi soci quali lavoratori dipendenti o collaboratori al fine di assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale. Le remunerazioni corrisposte ai soci che operano in qualità di dipendenti e/o collaboratori non devono eccedere il limite che possa presupporre una distribuzione indiretta di proventi o utili.

Art. 24 - APPROVAZIONE E PUBBLICITA' DEL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Entro quattro mesi, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, dalla chiusura del bilancio, il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio stesso.

Tale rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione di chiunque abbia motivo d'interesse alla consultazione. I rendiconti regolarmente approvati devono essere conservati.

Art. 25 - IL SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario dell'Associazione tra i soci della stessa, avente i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 26 del presente Statuto.

Il Segretario può essere nominato nell'ambito del Consiglio Direttivo o al di fuori dell'Associazione. Egli assicura la funzionalità e l'efficienza della Segreteria nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario:

- a) provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea sociale;
- b) esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto sociale;
- c) assiste di diritto alle riunioni dell'Assemblea Sociale, del Consiglio Direttivo e ne redige verbale che verrà da lui firmato;
- d) stabilisce chi ha diritto di partecipare alle Assemblee ed alle votazioni;
- e) nelle Assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri.

Art. 26 - ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci in regola con tutti gli adempimenti sociali e in possesso dei seguenti requisiti:

- a) hanno compiuto la maggiore età alla data della loro elezione;
- b) assenza di provvedimenti disciplinari in ambito sociale e civile in genere.

Art. 27 - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE

Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un'Assemblea sociale Straordinaria con una votazione favorevole del 75% degli intervenuti che comunque, deve rappresentare almeno il 25% degli aventi diritto al voto e secondo quanto dispone l'Art. 8 che riguarda i soci.

Art. 28 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati

dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Mantova.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede in Mantova e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 29 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell' Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea straordinaria dei Soci.

La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i tre/quarti dei voti favorevoli dei soci aventi diritto al voto ai sensi dell' Art. 8 di questo Statuto.

Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione devolverà il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

Mantova, 16 marzo 2009

Il Segretario

Nardi Barbara

Nardi Barbara

Il Presidente

Norsa Fabio

Norsa Fabio

